



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 05/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 72

Comunità montana della murgia tarantina soppressa; disposizioni per il passaggio dei beni mobili e immobili alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, della l.r. n. 36/2008, introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012.

L'Assessore al "Federalismo, sistema conferenze, enti locali, risorse umane", prof.ssa avv. Marida Dentamaro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, confermata dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, riferisce.

Con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 la Regione Puglia, sulla base di valutazioni strettamente connesse alle disposizioni statali introdotte dalla legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2010), dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dispose la soppressione delle Comunità montane previste e regolate dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20.

La stessa norma recava anche la istituzione di appositi Commissari liquidatori, incaricati di predisporre, per ciascun Ente, un piano di successione per la disciplina del trasferimento di funzioni e compiti già svolti dalla soppressa Comunità in favore dei relativi Comuni in forma associata ovvero, in mancanza di costituzione di forme associative tra gli stessi, in favore delle Province competenti per territorio.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 226 del 8.3.2010, il dott. Elbano De Nuccio veniva nominato Commissario liquidatore della Comunità montana della Murgia tarantina.

La generale contrarietà dei Comuni e delle Province al subentro, più volte manifestata e formalmente consacrata in sede di riunione della Cabina di regia ex art. 8 della l.r. n. 36/2008, organismo deputato a esprimere il parere sui citati piani di successione, propedeutico all'adozione dei decreti presidenziali di estinzione, ha reso necessario modificare radicalmente il predetto processo di liquidazione.

Si giunge in tal modo alla revisione normativa del regime successorio, contenuta nelle disposizioni di cui alla l.r. 10 dicembre 2012, n. 36, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 11 dicembre 2012, i cui principi ispiratori possono così riassumersi:

- presa d'atto dell'opposizione dei Comuni e delle Province a succedere nelle funzioni e nei compiti già svolti dalle sopresse CC.MM.;
- redistribuzione di singole funzioni e/o attività alle pubbliche amministrazioni competenti per materia;
- successione della Regione Puglia nelle residue funzioni di pubblico interesse;
- tutela dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle stesse Comunità;
- acquisizione al patrimonio della Regione Puglia dei beni mobili e immobili appartenenti alle sopresse Comunità.

L'art. 2 della citata norma introduce l'art. 5bis della l.r. n. 36/2008 che reca la disciplina delle procedure

di liquidazione delle Comunità montane, a norma delle quali, in particolare (comma 1), ciascun Commissario liquidatore è tenuto a consegnare alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti, dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti dell'Ente, unitamente al conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il comma 2 dello stesso articolo, poi, detta la disciplina per l'acquisizione al patrimonio regionale di tutti i beni mobili e immobili appartenenti alle sopresse Comunità montane:

- ciascun Commissario redige e invia nello stesso termine di cui al precedente punto, l'inventario dettagliato dei beni mobili e immobili della Comunità;
- la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso ai Commissari, adotta appositi provvedimenti di approvazione degli elenchi dei predetti beni;
- il provvedimento costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento connesso alla successione.

Il Commissario liquidatore della Comunità montana della murgia tarantina, in attuazione del precetto di cui al predetto comma 2, con lettera prot. n. 36 del 10 gennaio 2013, ha trasmesso al Servizio Enti Locali della Regione Puglia l'inventario dettagliato dei beni mobili e immobili.

Si rende necessario, conseguentemente, che la Giunta regionale, sulla scorta degli atti e documenti trasmessi dai Commissari, provveda ad adottare le prescritte determinazioni di approvazione dell'elenco, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012.

Sezione Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/01 e successive modificazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.a

L'Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997 e dell'ultimo periodo del comma 2, art. 42 della l.r. n.28/2001.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Federalismo, sistema conferenze, enti locali, risorse umane;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Prendere atto della comunicazione del Commissario liquidatore della Comunità montana della murgia tarantina n. 36 del 10 gennaio 2013, con la quale si consegnano alla Regione Puglia gli elenchi prescritti dal comma 2. dell'art. 5bis della l.r. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012 (allegato 1);

- 2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 5bis della l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 2 della l.r. n. 36/2012, l'inventario dettagliato dei beni mobili e immobili trasmessi dal Commissario liquidatore, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- 3) di autorizzare l'acquisizione al patrimonio della Regione Puglia dei beni della cessata Comunità montana della murgia tarantina, analiticamente indicati nell'inventario di cui al predetto allegato 2;
- 4) di incaricare il Commissario liquidatore della Comunità montana della murgia tarantina alla sottoscrizione dei verbali di consistenza e consegna dei beni di cui in narrativa a favore della Regione Puglia, disponendo che la presa in carico sarà formalizzata, quanto ai beni immobili, dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio o suo delegato e quanto ai beni mobili dal Dirigente del Servizio Provveditorato - Economato o suo delegato, per le rispettive competenze;
- 5) di procedere alla formale acquisizione dei beni immobili con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo valido per le trascrizioni, le volture e ogni altro adempimento connesso;
- 6) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Avv.Loredana Capone